COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino
Servizio Personale

NET

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI VOLPIANO PER L'ANNO 2017

Premesso che:

a) a seguito della riunione del 13/12/2017 le parti negoziali hanno sottoscritto l'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2017
b) il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Volpiano ha certificato la Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'art. 1 comma 456 della Legge n. 147/2013 e la compatibilità degli oneri del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Volpiano per l'anno 2017 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge
c) il Nucleo di Valutazione ha preso atto che la somma di €. 16.925,27 (di cui all'art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999) è effettivamente disponibile e quindi utilizzabile e che i 28 obiettivi di gestione sono inseriti nel Piano Performance e strutturati in fasi di realizzazione, indici e indicatori di performance, così come specificato nella relazione a firma del Segretario Generale
d) la Giunta Comunale con deliberazione n. del 21/12/2017, dichiarata i.e., ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data 29/12/2017 nel Comune di Volpiano ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica
Presidente
DEVECCHI Dott. Paolo – Segretario Generale/Responsabile Servizio Personale e Servizi Demografici

Delegazione di parte sindacale
nelle persone di:
TAMBURIN Maria Grazia
COSTANZO Pantalea
CUCCA Mario
VERZELLA Romina
MASSA Maurizio
MECCA Vittorio
CUTAIA Maurizio

le quali sottoscrivono il contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017.

ART. 1
Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e

immediatamente efficace quando:

- Sia firmato dalla maggioranza delle R.S.U.;
- Sia firmato dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.2
Regolamentazione del diritto di sciopero

1. Premesso che rimane tuttora in vigore l'accordo decentrato di cui al 26.05.2003 che fissa i contingenti minimi di personale per garantire i servizi essenziali, le procedure d'attivazione sono regolamentate come segue:

a) i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o servizi in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando, ove possibile, criteri di rotazione;

b) i nominativi vengono comunicati ai singoli lavoratori interessati e alle OO.SS entro il quinto giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove possibile;

c) durante lo sciopero i responsabili di servizio dovranno astenersi dall'assegnare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito alla manifestazione;

d) le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero ne daranno comunicazione con preavviso di almeno gg. 10 all'Amministrazione, precisando la durata dell'astensione dal lavoro;

e) in caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto dovranno darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione e al personale.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali nell'ambito del Comparto Regioni – Autonomie locali.

ART.3
Diritti e libertà sindacali

1. Per quanto riguarda i permessi sindacali si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017 e allo Statuto dei Lavoratori.
2. Per quanto concerne le assemblee, si dispone che:

a) nel rispetto del limite massimo consentito, la Rsu e le OO.SS firmatarie del presente contratto collettivo decentrato integrativo possono indire assemblee del personale comunicando all'amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l'orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S. firmataria del contratto; le assemblee si svolgeranno di norma in orario con minor afflusso di pubblico, durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili;

b) l'amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;

c) il personale operante fuori della sede presso di cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa;

d) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d'orario d'assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall'Ente;

e) qualora le predette assemblee venissero indette in orari concomitanti con le ore di inizio o fine turno del servizio dell'asilo nido o di altri servizi turnanti, i lavoratori saranno autorizzati ad anticipare la fine dei servizi o il procrastino degli stessi.

Art. 4
Informazione e partecipazione dei lavoratori.

Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei lavoratori l'amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell'informazione, la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sui servizi erogati, nonché "conferenze di servizio" articolate per uffici o che coinvolgano l'intero Ente. Le Conferenze di Servizio possono essere richieste anche dai lavoratori.

Art. 5
Straordinario

1. Per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario nell'anno 2017 l'Amministrazione destina la somma di €. **17.879,93** e l'informazione relativa all'utilizzo dello stesso avverrà con cadenza almeno semestrale.
2. Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di quest' istituto contrattuale anche al fine di determinare un diverso orario di servizio e il conseguente orario di lavoro.
3. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio o servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. All'obbligo della prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa.
4. In sede di consuntivo, eventuali risparmi delle risorse destinate al lavoro straordinario confluiranno nel fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. del 1999 e s.m.i.

Art.6
Banca delle Ore.

Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo stabilito di 100 ore individuali, da utilizzarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, fatta salva l'esigenza di servizio che proroga il termine.
Il limite individuale di autorizzazione al lavoro straordinario è fissato in 100 ore annue.
Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Funzionario responsabile, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento ovvero che intende usufruire con riposo compensativo. Le ore di lavoro straordinario di cui si richiede il recupero non potranno in alcun modo essere successivamente richieste in pagamento.
Tale annotazione dovrà essere riportata nel prospetto riassuntivo.
A livello di Ente possono essere realizzati a richiesta delle OO.SS. incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle Ore.
Le maggiorazioni previste per le prestazioni di lavoro straordinario da utilizzarsi come permessi compensativi, vengono pagate nelle scadenze previste per il pagamento del lavoro straordinario, con utilizzo del fondo previsto per le prestazioni di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario rese oltre il limite delle 100 ore per le quali si chiede il recupero, non danno luogo alla corresponsione delle maggiorazioni orarie.
L'effettuazione di ulteriori ore di straordinario oltre il limite delle 100 sarà possibile se nel budget del Settore/Servizio sussisterà la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 14 comma 1 del C.C.N.L. del 01.04.1999; l'ulteriore effettuazione di ore di lavoro straordinario potrà trovare eventuale copertura nel fondo di cui all'art.14, comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.1999.

L'autorizzazione all'effettuazione di ore di lavoro straordinario oltre le 100 dovrà essere confermata dal Segretario Generale.

Art. 7

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L del 01.04.1999, degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004, dell'art. 4, comma 1 del C.C.N.L. del 9.05.2006, dell'art. 8,comma 2 del C.C.N.L. del 11/04/2008, dell'art.1, comma 456 della legge n. 147/2013 (Legge Finanziaria 2014), delle circolari della Ragioneria Generale dello Stato, dei pareri Corte Conti e dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017:

COSTITUZIONE FONDO	Anno
	2017
Lettera a) primo comma art. 15	
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità) Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale) Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	€ 77.677,78
Lettera g) primo comma art. 15	
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	€ 14.681,15
Lettera j) primo comma art. 15	
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo	€ 7.334,28
Lettera m) primo comma art. 15	
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 solo 3%	€ 557,18
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1	
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 17.220,69
Quinto comma art. 15	
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.	€ 2900,00
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2	
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque	€ 2.644,48

cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 sino al 2003		
ART 32 c1. ccnl 16.10.03		
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€	8866,12
ART 32 c2. ccnl 16.10.03		
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. **Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;**	€	7150,09
FONDO UNICO CONSOLIDATO	€	139.031,77
ART.4 c. 1 ccnl 09.05.06		
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€	6822,95
ART. 8, c. 2 ccnl 11/04/2008		
Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.	€.	8.932,10
Rideterminazioni per incremento stipendio – (Vari articoli contrattuali e dichiarazioni congiunte n. 14 CCNL 2002-2003, n. 4 CCNL 2004-2005 e n. 1 CCNL 2008-2009)		
Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale collegato alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio (incremento stipendiale del biennio economico 2004-2005).	€.	975,22
Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale a seguito contratto biennio 2006-2007 collegato alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio.	€.	654,76
Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale a seguito contratto biennio 2008-2009 collegato alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio.	€.	386,14
Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale a seguito corresponsione indennità di vacanza contrattuale anno 2010 collegata alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio.	€.	202,83
Retribuzione individuale di anzianità operaio cessato il 31.12.2012	€.	510,36
Retribuzione individuale di anzianità n. 2 dipendenti cessati nell'anno 2014	€.	681,35
Retribuzione individuale di anzianità n. 1 dipendente cessato nell'anno 2016	€.	529,82
Retribuzione individuale di anzianità n. 1 dipendente cessato il 01 04 2017	€	700,00
Decurtazione permanente dal 2015 (art. 1. c. 456 L.147/2013)	-€.	1.711,67
TOTALE PARTE FISSA	€.	157.715,63
PARTE VARIABILE FONDO		
Art. 15, comma 1, lett. d) Trasferimento da Comuni di San Benigno Canavese e Bosconero a seguito Convenzione per comando integrato Polizia Municipale	€.	700,00
Secondo comma art. 15		

Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	€.	16.925,26
Art. 15, comma 5, ccnl 01.04.1999 – parte variabile Risorse inserite per incentivare il mantenimento del progetto pluriennale di comando integrato Polizia Municipale tra i Comuni di Volpiano, San Benigno Canavese e Bosconero ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a) del CCNL 22/01/2004	€.	1.686,76
Art. 15, comma 1, lett. K del C.C.N.L. del 01.04.1999		
Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17: -Compensi per contrasto evasione ICI presunti:€. 6.000,00 -Risorse per remunerare obiettivi di produttività inseriti nel Piano Performance 2017 ai sensi dell'art. 23 comma 3 del D.Lgs. 75/2017 e derivanti dal risparmio ottenuto per mancata sostituzione P.O.: €. 4.841,80	€.	10.841,80
TOTALE PARTE VARIABILE	€.	30.153,82
TOTALE FONDO ANNO 2017	€.	187.869,45

Art.8

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Nell' anno 2017 il surriferito fondo viene utilizzato come segue:

	Anno 2017
UTILIZZO FONDO	
	Anno 2017
a) Progressioni economiche orizzontali e LED	€ 63.399,23
b) Indennità di comparto	€ 30.437,49
c)primo inquadramento dei vigili in applicazione del CCNL del 31.3.1999.	€ 239,51
d) Indennità educatori asilo nido	€ 6.500,00
TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZATE PER I SURRIFERITI ISTITUTI E INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	€ 100.576,23
e) Indennità di turno educatrici asilo nido: (7 educatori intero anno). Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.	€ 8.100,00

f)Indennità di turno polizia municipale: (9 vigili)	**€.**	**15.600,00**
g) rischio	**€**	**1.500,00**
h) maneggio valori		
L'indennità giornaliera è fissata €. 1,03. Fruiscono di tale indennità l'economa GONELLA Anna e, in caso di sua assenza, la sostituta. MASSA Angela; né usufruiscono inoltre GIRIBUOLA e BUSSO incaricati servizio cassa presso sportello Polizia Municipale	**€**	**650,00**
i) reperibilità operai Reperibilità: è l'attività di rientro in servizio, entro 45 minuti, su chiamata per svolgere un intervento d'emergenza.Il rientro in servizio determina il pagamento dello straordinario e la perdita dell'indennità di reperibilità. La reperibilità, per addetto, non deve superare il numero di 6 volte al mese.	**€**	**5.500,00**
l) reperibilità polizia municipale Reperibilità: è l'attività di rientro in servizio, entro 45 minuti, su chiamata per svolgere un intervento d'emergenza. Il rientro in servizio determina il pagamento dello straordinario e la perdita dell'indennità di reperibilità. La reperibilità, per addetto, non deve superare il numero di 6 volte al mese.	**€.**	**4.500,00**
m) Art. 15, comma 1, lett. d) Trasferimento da Comuni di San Benigno Canavese e Bosconero a seguito Convenzione per aumento dal 1° luglio 2015 indennità vice comandante per comando integrato Polizia Municipale	**€.**	**700,00**
n) Art. 15, comma 5 Risorse inserite per incentivare il mantenimento del comando integrato Polizia Municipale tra i Comuni di Volpiano, San Benigno Canavese e Bosconero ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a) del CCNL 22/01/2004 (€. 25,00 mensili per i dipendenti polizia municipale escluso il Responsabile del Settore)	**€.**	**1.686,76**
o) Art. 24 CCNL 14.09.2000 Attività prestata nel giorno di riposo settimanale	**€.**	**2.200,00**
p) Compensi per contrasto evasione ICI	**€.**	**6.000,00**
q) disagio: ADDETTE AL SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE nella misura di €. 20,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera effettuata nella mattinata del sabato, per l'apertura degli uffici, **con recupero delle ore prestate**.	**€**	**1.650,00**
r) indennità particolari posizioni/responsabilità/coordinamento		
Fruiscono della indennità i dipendenti che svolgono particolari funzioni nei vari Settori/Servizi: Settore Servizi Finanziari: €. 1.800,00+500,00; Servizi Amministrativi Istituzionali: €. 700,00; Servizi Amministrativi Demografici: €. 700,00 Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio:€. 1.400,00	**€**	**5.100,00**
s) Indennità particolare posizione dipendente con funzioni vicarie nel Settore Polizia Municipale, Commercio-S.u.a.p., Prot. Civile, Viabilità, Trasporti.	**€.**	**1.800,00**
t) indennità particolari responsabilità Stato Civile e Anagrafe		
Fruiscono della indennità 4 dipendenti dei servizi demografici nominati Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe (art. 36, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004): €. 300,00 cadauno.	**€**	**1.200,00**
u) centro estivo asilo nido		

Fruiscono della indennità le educatrici e l'educatore dell'asilo nido che partecipano all'attività integrativa del centro estivo nei mesi giugno e luglio	€ 2.820,62
t) produttività dipendenti su Piano Performance 2017	**€ 28.285,84**
Vedasi nota	
TOTALE UTILIZZO	**€. 187.869,45**

- Compensi per l'incentivazione della produttività collegata ad obiettivi per l'anno 2017 ai dipendenti comunali: €. 28.285,84

La produttività è destinata a finanziare gli obiettivi contenuti nel PIANO PERFORMANCE 2017 che coinvolgono tutti i dipendenti.

La somma da erogare ai singoli dipendenti a titolo di produttività viene determinata sulla base dei fondi individuali divisi per categorie economiche determinati sulla base della dotazione organica divisa per categorie e scala parametrale. Il calcolo sulla produttività da distribuire viene effettuato in rapporto al numero di dipendenti suddivisi per categoria. Per la valutazione della partecipazione dei singoli all'attuazione dei piano di lavoro e per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi si utilizzerà la valutazione del Responsabile di Settore/Servizio ex art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999 tramite le schede individuali di valutazione.
Il sistema prevede cinque fasce di valutazione.
Per ogni fascia è previsto un valore minimo di ingresso collegato alla scala di valutazione.
La fascia E corrisponde a valutazioni inferiori alla dimensione dell'adeguatezza pari al 65%.
Il collocamento in tale fascia produce gli effetti previsti dalla legge e dal contratto per i casi di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance e, pertanto, ai dipendenti che vi si collocano non viene erogata alcuna produttività.
La fascia D rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l'ingresso in tale fascia è associato a valutazioni maggiori o uguali al 65% e fino a 74,99% e comporta la liquidazione del 70% della produttività.
La fascia C è associata a valutazioni comprese tra 75% e 84,99% e comporta la liquidazione dell' 80% della produttività.
La fascia B è associata a valutazioni comprese tra 85% e 89,99% e comporta la liquidazione del 90% della produttività.
La fascia A rappresenta la fascia di merito alta: l'ingresso in tale fascia è associato a valutazioni maggiori o uguali al 90%.
Il personale collocato in fascia A ha diritto a percepire il 100% della produttività e, inoltre, sarà destinatario delle economie delle altre fasce in modo direttamente proporzionale al punteggio ottenuto.
Ricorsi: nei confronti della valutazione effettuata dal Responsabile di Settore/Servizio il dipendente interessato potrà formulare all' O.I.V eventuali controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni naturali dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, senza che siano pervenute controdeduzioni, la valutazione diviene definitiva.

Art. 9
Personale dell' asilo nido

Nel periodo fine giugno - inizio luglio 2017 è stato attivato l'asilo nido estivo, come attività integrativa.
Nel periodo di attivazione del nido estivo, in aggiunta al trattamento economico contrattuale, è stata corrisposta alle educatrici e all'educatore, per ogni giornata di effettiva presenza, la somma di € 24,00.
Per l'anno scolastico 2017/2018 la prestazione di lavoro del personale educativo dell' asilo nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è stata fissata in trenta ore settimanali, altre due ore e mezza sono state destinate a sostegno alla sezione, (allestimento "angoli" e riordino del materiale

ludico, preparazione materiale e sussidi didattici, incontri periodici con operatori sanitari e dei servizi, riunioni con il responsabile e colloqui preliminari con i genitori). Le rimanenti due ore e mezza confluiscono nel monte ore di cui al comma 2 dell'art. 31 del C.C.N.L. Integrativo del 14.09.2000 e sono destinate alle attività integrative quali: collettivi e riunioni tra educatori e/o tutto il personale del nido, riunioni serali con i genitori, partecipazione a convegni, attività attinenti a corsi di formazione, letture e formazione individuale, stesura relazioni e progetti, preparativi ed organizzazione feste con le famiglie utenti, preparazione e gestione apertura straordinaria del nido per pubblicizzare l' iniziativa.
30 ore vengono timbrate nella settimana di riferimento mentre le restanti 5 ore sono effettuate anche in settimane diverse in relazione alle esigenze di servizio.
Nei giorni lavorativi di chiusura dell'Asilo Nido (periodo Natalizio e Pasquale) il personale è a disposizione per attività di aggiornamento, programmate dall'ente, o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento.
Durante la chiusura per gli eventuali ponti, il personale è in recupero straordinari o in ferie (in caso di indisponibilità di ore di straordinario).
Al personale educativo dell'asilo nido che consuma il pasto con i bambini la mensa è corrisposta gratuitamente e il tempo dedicato al consumo dello stesso viene compreso nell' orario di lavoro.

Presidente della delegazione trattante di parte pubblica

IL SEGRETARIO GENERALE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E SERVIZI DEMOGRAFICI

Dott. Paolo DEVECCHI

R.S.U.

TAMBURIN Maria Grazia -C.G.I.L. F.P.

COSTANZO Pantalea – C.G.I.L.F.P.

CUCCA Mario – C.I.S.L.F.P.S.

VERZELLA Romina – U.I.L. F.P.L.

Dipendente comunale nominato Dirigente Sindacale DiCCAP S.U.L.P.L.

MASSA Maurizio

Rappresentanti territoriali C.G.I.L.FP e U.I.L FPL

MECCA Vittorio

CUTAIA Maurizio